



Comune di Castelluccio dei Sauri

Provincia di Foggia

OPERA

Intervento di demolizione e ricostruzione della Sede Municipale C.O.C. del Comune di Castelluccio dei Sauri

PROGETTO ESECUTIVO

FINANZIAMENTO: REGIONE PUGLIA - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO - SERVIZIO SISMICO - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) dell'OCDPC n. 293/2015 - annualità 2014

PROGETTISTA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

Ing. Donato COPPOLELLA - Ing. Paolo COPPOLELLA - Arch. Antonia VOLPONE - Geol. Pietro BONASSISA
Capogruppo di R.T.P.
Dott. Ing. Donato COPPOLELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Dott. Ing. Caterina INGELIDO

VISTO - IL SINDACO:
Dott. Ing. Antonio DEL PRIORE

ULTERIORI VISTI:

ELABORATO:

R.12

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO N. :
1602

DATA :

SCALA :

NOME FILE :

DOTT. ING. DONATO COPPOLELLA Capogruppo di R.T.P.
Via Vico I Sotto le Mura, 3 - 71020 Castelluccio V.M. (FG)
tel. 347 0144625 e-mail: d.coppolella@gmail.com

REPERTORIO N.

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

CONTRATTO D'APPALTO PER *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Sede Municipale C.O.C. del Comune di Castelluccio dei Sauri"*

– CIG - CUP

L'anno, addì del mese di

presso la sede Municipale del Comune di **Castelluccio dei Sauri** (FG)

nell'ufficio del Segretario Comunale, avanti a me

..... Segretario Comunale, autorizzato a ricevere e

rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune,

ai sensi dello Statuto Comunale e dell'art. 97, comma 4 , lettera c) del D. Lgs.

18/08/2000 n. 267, sono personalmente comparsi da una parte :

1. - responsabile del servizio tecnico

comunale -, nato a il e

residente in alla via

..... - C.F. -, il

quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di **Castelluccio dei Sauri** (FG) - C.F. n.

..... che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per

brevità anche "Stazione Appaltante".

dall'altra parte:

2. il sig., nato a il, C.F. _____,

in qualità di dell'impresa con sede in

..... alla via - P. IVA n., iscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

.....al n. di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore».

PREMESSO CHE

- che a seguito di gara a mezzo di, sono stati definitivamente
aggiudicati all'Appaltatore i " *Lavori di demolizione e ricostruzione della Sede
Municipale C.O.C. del Comune di Castelluccio dei Sauri* "

(CUP) - (CIG), come risulta dal verbale in
data della Commissione di gara;

- che con determinazione del responsabile del settore III n.reg. in data
..... e n. reg. gen. in data sono stati
definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori per l'importo di Euro
..... al netto del ribasso d'asta di% oltre Euro
..... per oneri di sicurezza ed Euro di incidenza della
manodopera, sull'importo a base d'asta di Euro

che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi
del D.LGS n.50/2016 e s.m. e i.

- il presente atto è stipulato ai sensi e per gli effetti delle sotto elencate
normative:

- R.D. 18/11/1923 n. 2440;

- R.D. 23/05/1924 n. 827;

- Legge 07/08/1990 n. 241;

- Decreto Ministero LL. PP. 19/04/2000 n. 145;

- Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;

- Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42;

- Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81;

	- D.P.R. 05/10/2010 n. 207;	
	- Legge 13/08/2010 n. 136 e relativa determinazione dell'AVCP 07/07/2011	
	n. 4;	
	- Decreto Legislativo 09/10/2002, n. 231 come modificato dal decreto	
	legislativo 09/11/2012 n. 192 ed interpretato dalla Circolare Ministero dello	
	Sviluppo economico – Ministero delle Infrastrutture - prot. n. 0001293 del	
	23/01/2013;	
	- Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 s.m. e i.;	
	tutto ciò premesso e la premessa costituisce parte integrante del presente	
	contratto e vale patto fra le parti così come in epigrafe rappresentate, si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1	
	L'impresa con il presente atto si obbliga, legalmente e formalmente, ad	
	eseguire ed a fare eseguire tutte le opere e le prestazioni formanti oggetto	
	dell'intervento di spesa n. XXX del xx/xx/xxxx , per cui è fatto divieto	
	all'appaltatore, pena la decadenza, di cedere in tutto o in parte, il presente	
	contratto a terzi. Il subappalto è ammesso, se ne ricorrono le condizioni,	
	previa autorizzazione della stazione appaltante, e secondo le disposizioni di	
	cui all'art. 105 del D.L.vo 18/04/2016 n. 50 s.m. e i.	
	ART. 2	
	L'impresa, nell'esecuzione delle opere e delle prestazioni sopraindicate, è	
	soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le prescrizioni ed	
	indicazioni contenute, per ogni singola voce, nell'elenco dei prezzi unitari ed	
	alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto allegati al presente atto e	
	negli elaborati grafici che, sebbene non allegati materialmente al presente	
	3	

contratto ne fanno parte integrante e, firmati per accettazione vengono depositati agli atti dell'ufficio contratti della stazione appaltante. Il presente atto è soggetto, altresì, a tutte le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole contrattuali difformi, qualora non espressamente pattuito in modo diverso.

ART. 3

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016 l'impresa ha trasmesso una polizza di assicurazione n. 00000000 del 0000000000000000, rilasciata dalla 000000000 con sede legale in 00000000 agenzia 00000000 che copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori. Assicura inoltre la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 4

L'Impresa si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dall'Amministrazione, di ordine interno, attinenti la sicurezza, la disciplina e la conduzione dei lavori. Il piano di sicurezza e coordinamento sebbene non materialmente allegato al presente atto, ne costituirà parte integrante e, firmato per accettazione, sarà depositato agli

	atti dell'ufficio contratti della stazione appaltante	
	L'appaltatore, inoltre, prima della consegna dei lavori, dovrà trasmettere alla	
	stazione appaltante:	
	- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
	autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
	nell'esecuzione dei lavori che, sebbene non materialmente allegato al	
	presente atto, ne costituirà parte integrante e, firmato per accettazione, sarà	
	depositato agli atti dell'ufficio contratti della stazione appaltante.	
	Le eventuali violazioni dei piani di sicurezza, previa formale costituzione in	
	mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.	
	ART. 5	
	L'Impresa è obbligata ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,	
	nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente	
	contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai	
	contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona	
	nella quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi	
	vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non abbia aderito alle	
	associazioni che hanno stipulato i citati contratti collettivi nazionali e	
	territoriali oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza	
	contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la	
	cassa edile, accertata tramite DURC, si procederà come specificato e regolato	
	dal comma 5 dell'art. 30 del D.L.vo 50/16 s. m. e i. Nel caso di	
	inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dal comma	
	6, art. 30 del D.L.vo 50/16 e s.m. e i.	
	ART. 6	
	5	

Tenuto conto delle particolari complessità che presentano i lavori da eseguirsi su edificio strategico, resta inteso che l'Impresa non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori e/o prestazioni assunti in conformità alle previsioni contrattuali, mentre ha il dovere, ai sensi della vigente normativa, di eseguire entro i limiti del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione e da questa determinate nei modi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa. L'Impresa è tenuta ad eseguire le varianti ordinatele agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, salvo il caso in cui si debbano effettuare lavorazioni ed impiegare materiali diversi; in tali casi, si procederà alla formazione di nuovi prezzi determinati nei modi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 7

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, con i modi e le condizioni previste dall'art. 109 del D.L.vo 50/16e s.m. e i. riconoscendo all'Impresa il solo diritto al compenso dei lavori già eseguiti, del valore dei materiali esistenti in cantiere e che sono stati ricevuti dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione di volersi avvalere della facoltà di risolvere il presente atto, oltre il decimo dell'ammontare delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra l'importo di quattro quinti del prezzo posto a base d'asta, depurato del ribasso, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 8

L'Amministrazione, procede alla risoluzione del contratto nel caso dei reati accertati di cui all'art. 108 del D.L.vo 50/2016 e s.m. e i.

	Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, sarà attivata immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., applicando una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.	
	ART. 9	
	Per garantire gli obblighi assunti con il presente atto, l'Impresa si avvale della garanzia definitiva n.000000000000del 0000000000 della Società Assicuratrice 00000000 – con sede legale 000000, Agenzia n. 0000000 , dell'importo di € 00000000000 (euro0000000000000000).	
	ART. 10	
	L'importo contrattuale netto ammonta ad € 000000000000 (euro 00000000000000)	
	a) Importo lordo lavori € 00	
	b) Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 00	
	c) Importo manodopera lavori in economia (non soggetto a ribasso) € 00	
	d) Importo soggetto a ribasso d'asta €	
	e) Ribasso d'asta definitivo del % €	
	f) Importo al netto del ribasso d'asta €	
	g) Importo contrattuale complessivo (b+c+f) €	
	ART. 11	
	Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna degli stessi. In caso di ritardo sarà applicata una penale stabilita nella misura di 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al	
	7	

dieci per cento dell'importo contrattuale. L'ammontare della penale sarà detratto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

ART. 12

L'impresa, a pena di nullità assoluta del presente atto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23/10/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). A tal fine, l'impresa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali della Società Poste Italiane S.p.a. dedicati, di cui al comma 1 art. 3 della predetta legge n. 136/10, entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei medesimi ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Detta comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto munito di apposita procura e non è dovuta qualora ne sia stata già prodotta una complessiva per tutti i rapporti giuridici in atto e/o che verranno instaurati con questa stazione appaltante.

L'impresa, inoltre, per il tramite di un legale rappresentante o di un soggetto munito di procura, deve inviare alla stazione appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di

tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro (art. 6, comma 4 legge n. 136/2010).

L'impresa, inoltre, s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, si procederà all'immediata risoluzione del presente atto. Nel caso in cui le transazioni derivanti del rapporto contrattuale di cui al presente atto siano eseguite in violazione agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si procederà all'immediata risoluzione dello stesso.

ART. 13

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, sulla base di stati d'avanzamento, i cui importi non dovranno essere inferiori a **Euro 50.000,00** al netto del ribasso e delle ritenute di legge.

Con il certificato d'ultimazione dei lavori, e decorso l'eventuale termine di cui all'art. 199 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata, qualunque ne sia l'ammontare, al netto del ribasso offerto e delle trattenute di legge.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, il RUP, potrà comunque disporre il pagamento in acconto degli importi

maturati fino alla data della sospensione. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non potrà superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti sulla base dei certificati di pagamento, non potrà superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione dei certificati stessi. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte da eventuali subappaltatori o cottimisti, saranno effettuati direttamente a questi ultimi come indicato nella lettera a presentare l'offerta in linea a quanto previsto con l'art. 105 del D.Lgs n.50/2016. A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare a questa stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

L'ente appaltante corrisponde all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, con le modalità e i tempi di cui al comma 18 dell'art. 35 del D.L.vo 50/2016 e s.m. e i.

ART. 14

Tutti i suddetti pagamenti restano comunque subordinati al rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) da parte degli enti competenti ed all'effettivo accreditamento dei fonti da parte del soggetto finanziatore Regione Puglia.

ART. 15

I pagamenti saranno effettuati per il tramite della Tesoreria **XXXXXXXXXXXXXX** mediante bonifico su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in

via non esclusiva, come richiesto dalla legge 13/08/2010 n.136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23/08/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). In caso di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e le modalità di pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazione previste, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. Per le finalità suddette il CUP ed il CIG sono quelli indicati nell'epigrafe del presente atto.

ARTICOLO 16

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui art. 105 del Codice dei contratti e con i limiti, i divieti e le prescrizioni indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e alla normativa vigente in materia.

Il **RUP** provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore.

L'Appaltatore s'impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., nei confronti della propria controparte.

ART. 17

Fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'accertamento della regolare esecuzione, l'appaltatore sarà responsabile della conservazione dell'opera eseguita.

Entro e non oltre tre mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, sarà redatto il **collaudo tecnico-amministrativo**. Tale documento sarà redatto previa compilazione del conto finale e con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile. Entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sarà pagata la rata di saldo che non costituirà presunzione di accettazione delle opere eseguite, ai sensi del comma 2 art. 1666 del codice civile.

Il pagamento di tale rata di saldo sarà subordinata a quanto previsto dall'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra stabiliti si applica il disposto di cui al D.L.vo 231/2002 come modificato dal D.L.vo 192/2012.

ART. 18

I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magistero e materiale appropriato ed in conformità agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori, la quale si riserva la facoltà di accettare o no le opere e le prestazioni eseguite.

ART. 19

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, come già ribadito all'art. 5 del presente contratto. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate all'atto della liquidazione finale, dopo l'approvazione della regolare esecuzione, sempreché gli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, compreso la Cassa Edile, non segnalino eventuali inadempienze. Pertanto, fino a quando l'Impresa non risulterà in regola con gli adempimenti di cui trattasi, sarà sospeso il pagamento della rata a saldo. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante neppure a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 20

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, sono quelli indicati nell'elenco prezzi richiamato all'art. 2 (due) del presente contratto. Detti prezzi compensano, salvo la singola dizione degli stessi, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati i lavori formanti oggetto del presente atto.

ART. 21

A carico dell'Impresa si prevedono, inoltre, i seguenti oneri:

a) assicurare il transito lungo i passaggi pubblici e privati che fossero intersecati e in ogni caso disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo ed a proprie spese con opere provvisoriale e le prescritte segnalazioni;

b) espletare le pratiche e sostenere gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per l'accesso e per l'impianto del cantiere;

c) installare nelle vicinanze del cantiere la tabella indicativa dei lavori secondo lo schema e le indicazioni della D.L.; l'inosservanza della presente prescrizione comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 (euro mille/00);

d) comunicare, prima dell'effettivo inizio dei lavori, il nominativo e le generalità del direttore tecnico di cantiere, regolarmente abilitato all'esercizio di tale attività, il quale sarà l'unico rappresentante tecnico riconosciuto dalla D.L. xxxxxxxx e dal RUP;

e) qualora l'appaltatore non risiedesse nella zona nella quale ricadono i lavori affidati con il presente atto, dovrà tenervi un rappresentante il cui nome e residenza dovranno essere notificati alla D.L. e al RUP.

ART. 22

In caso di discordanza fra la lettera d'invito, il capitolato speciale d'appalto e il presente atto, prevale quanto concordato con quest'ultimo.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, così come previsto

dall'art. 208 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m. e i..

Altresì, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera, oggetto del presente atto, varia tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.L.vo 50/2016. Infine, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento del predetto accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario: Il foro competente è il **Tribunale di Foggia**. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 23

Ai fini del presente atto, l'impresa elegge domicilio _____, (sede legale dell'impresa). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto saranno fatte a mani dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure dovranno essere effettuate con raccomandata A.R. al domicilio sopraindicato.

L'impresa s'impegna a comunicare con raccomandata A.R. alla Stazione Appaltante, qualsiasi variazione in merito, in mancanza, anche se pubblicate ai sensi di legge, le predette variazioni, non saranno opponibili alla Stazione appaltante.

ART. 24

I lavori oggetto del presente atto sono assoggettati ad I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.

26/10/1972 n. 634, presso la competente Agenzia dell'Entrate di Foggia a
carico dell'impresa- L'imposta di bollo dell'importo di € 000000 (000000) è
stata assolta in data 0000000 tramite versamento con Mod. F23 presso
0000000000 –Redatto in formato elettronico, è letto, accettato e firmato
digitalmente dalle parti

PER L'IMPRESA :

PER IL SEGRETARIATO:

DICHIARAZIONE IN CALCE

Si approvano espressamente le clausole contrattuali di cui agli artt. **13, 14 15 e 16**, riportanti i termini e le condizioni per l'emissione dei certificati di pagamento, del certificato di regolare esecuzione, dei titoli di spesa dei pagamenti in acconto e della rata di saldo e le modalità di calcolo e corresponsione degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti.

L'IMPRESA